

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori UCCHIELLI, BARRILE, CARCARINO,  
CORTIANA, CONTE, SARACCO, PIATTI, LORETO, NIEDDU,  
DIANA Lorenzo, FIGURELLI, DONISE, MELE, DE MARTINO  
Guido, BATTAFARANO, MURINEDDU, PREDA e DE GUIDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1997

---

Soppressione dei consorzi di bonifica e trasferimento  
alle province delle relative funzioni

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende dare attuazione a quanto disposto dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di ordinamento delle autonomie locali, circa l'attribuzione alle province delle funzioni in materia di bonifica. A sei anni dall'entrata in vigore della citata legge n. 142 è giunto il momento di procedere nel senso indicato dalle norme, onde non procrastinare ulteriormente il completamento di un segmento non secondario del processo di decentramento. Il presente disegno di legge si presenta quale legge-cornice che demanda alle regioni il compito di attuare con legge regionale il trasferimento.

Naturalmente la completa attribuzione alle province di tutte le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica rende necessaria la soppressione dei consorzi di bonifica che hanno ormai esaurito, nell'ambito del nuovo assetto di governo del territorio, il proprio ruolo.

L'articolo 1 prevede il trasferimento delle funzioni da effettuarsi con legge regionale. Dispone la soppressione dei consorzi di bonifica, che viene proceduralizzata mediante la nomina di un commissario liquidatore da parte della regione.

L'articolo 2 chiarisce che alle province sono attribuiti i poteri di riscossione dei contributi per le opere di bonifica, attualmente spettanti ai consorzi. Si risolve in tal modo anche il consistente contenzioso che affligge la materia dei contributi per le opere di bonifica. Con questo disegno di legge si restituisce il potere di richiedere i contributi al circuito democratico legittimazione elettorale-rappresentatività-responsabilità politica, introducendo maggiore trasparenza e certezza del diritto di quanto non ve ne sia oggi nei rapporti tra contribuenti e consorzi di bonifica. Coerentemente a questo obiettivo, si è ritenuto di affidare alla legge regionale il compito di chiarire i soggetti passivi e i criteri di quantificazione e di riparto dei contributi. In ogni caso si è riportata al comma 3 dell'articolo la definizione di soggetto tenuto al versamento dei contributi, quale risulta dall'indirizzo assunto dalla Corte costituzionale.

L'articolo 3 detta le norme per il trasferimento del personale demandandone alla legge regionale l'attuazione in dettaglio. L'articolo 4, infine, abroga espressamente le norme in contrasto con quanto proposto e chiarisce la natura di legge-cornice del presente articolato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. In attuazione degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni in materia di programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica sono attribuite alle province.

2. Sono soppressi i consorzi di bonifica. Con legge regionale sono stabilite le finalità generali, i principi ed i criteri di esercizio delle funzioni e le modalità del trasferimento delle funzioni, compresa la devoluzione alle province delle dotazioni finanziarie, dei beni e del personale dei soppressi consorzi di bonifica.

3. La regione nomina un commissario liquidatore con il compito di rilevare il patrimonio di ciascun consorzio, operare la ricognizione delle opere in corso di esecuzione e curare ogni adempimento necessario al trasferimento delle funzioni già esercitate dal consorzio.

### Art. 2.

1. Le province esercitano i poteri di riscossione di contributi per l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica già attribuiti dalle norme vigenti ai consorzi di bonifica.

2. Con legge regionale sono individuati i presupposti, i soggetti passivi, i criteri di quantificazione dei contributi dovuti e del loro riparto tra i soggetti tenuti al pagamento.

3. Sono tenuti al versamento dei contributi i proprietari degli immobili che conseguono, a causa della esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica, un beneficio diretto e specifico suscettibile di tradur-

si in un incremento di valore dell'immobile stesso.

Art. 3.

1. Il personale di ruolo presso ciascun consorzio di bonifica è trasferito alla provincia che vi subentra, con inquadramento nei ruoli organici della provincia e con attribuzione di un trattamento economico pari a quello previsto dai contratti nazionali del personale degli enti locali. Qualora esistano trattamenti economici tabellari superiori, gli stessi vengono conservati dal lavoratore, salvo riassorbimento in sede di futuri miglioramenti economici previsti dai contratti collettivi. In ogni caso il personale inquadrato conserva il salario di anzianità maturato nel consorzio di provenienza. La legge regionale provvede a dare attuazione al presente comma.

Art. 4.

1. Sono abrogati il titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione.